

CHIARIMENTI 28
prot. 10173 del 16.06.2026

Chiarimento 28.1

1. Con riferimento al criterio A.1 e, in particolare, al sottocriterio A.1.1 relativo alla riduzione della superficie di opere di difficile rimozione indicate nella pregressa concessione demaniale marittima, si chiede di confermare che la percentuale di riduzione debba essere calcolata esclusivamente con riferimento alle opere qualificate come "di difficile rimozione"; nella precedente concessione demaniale marittima, senza considerare la superficie occupata dalle opere qualificate come "pertinenze demaniali" nella c.d.m. (trattandosi queste ultime di opere già incamerate allo Stato per le quali la demolizione è in realtà condizionata dalle decisioni dell'Ente proprietario).

Risposta 28.1

Si conferma che la percentuale di riduzione debba essere calcolata esclusivamente con riferimento alle opere qualificate come "di difficile rimozione", nel caso di "pertinenze demaniali" già incamerate allo Stato, dovranno essere ottenute le dovute autorizzazioni da parte dell'Ente proprietario.

Chiarimento 28.2

2. Con riferimento al requisito della fonte prevalente di reddito nel quinquennio di cui al criterio C.2, si formulano i seguenti chiarimenti:

- per le società in accomandita semplice, il requisito della fonte prevalente è da intendersi circoscritto esclusivamente al socio accomandatario, in quanto unico soggetto legale rappresentante e responsabile della gestione operativa, escludendo pertanto dal computo la posizione reddituale dei soci accomandanti, la cui funzione è limitata all'apporto di capitale?

Risposta 28.2

Si conferma che per le società in accomandita semplice, il requisito della fonte prevalente è da intendersi circoscritto esclusivamente al socio accomandatario, in quanto unico soggetto legale rappresentante e responsabile della gestione operativa.

Chiarimento 28.3

3. Preso atto che la riduzione di superfici occupate da strutture di facile rimozione è presa in considerazione solo se determina il miglioramento dei coni visivi, si chiede di chiarire se il miglioramento debba esclusivamente riguardare la percezione visiva che si ha dalla passeggiata verso l'arenile ovvero se la proposta di liberazione del cono visivo dall'arenile verso monte nonché la proposta di liberazione del cono visivo laterale (percepibili anche dalle spiagge libere) siano anche essi valutabili in seno al criterio A.1.1.

Risposta 28.3

La riduzione di superfici occupate da strutture di facile rimozione previste nel criterio A1.2 è ammissibile solo se determina il miglioramento dei coni visivi da spazi di pubblico calpestio (no spiagge libere).